

CASSAZIONE.NET

AULA 181

ESENTE REGISTRARE - ESENTE COLLEGARE NUMERI



8890/109

oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 29020/2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cron. 8890

SECONDA SEZIONE CIVILE

Rep.

Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:

Ud. 25/11/2008

Dott. GIOVANNI SETTIMO

- Presidente -
cc

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere -

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29020-2006 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio
dell'avvocato MIRELE NAZZARENO, rappresentata e difesa
dall'avvocato SENESE FRANCESCO, giusta mandato in
calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2008

- *intimata* -

4341

avverso la sentenza n. 3297/2005 del GIUDICE DI PACE

CASSAZIONE.NET

di CASORIA dell'1.9.05, depositata il 14/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2008 dal Consigliere Relatore

Dott. PASQUALE DI ASCOLA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso visto l'art. 375, 2° comma c.p.c., per l'inammissibilità del ricorso.



Fatto e diritto

Il giudice di pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da avverso la concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di Napoli. Accoglieva l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo, fermo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell'art. 100 cpc. rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell'appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.

L'avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto dal difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la cancelleria della Corte.

Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso. Essa discende dalla **qualificazione dell'azione proposta, che incombe alla Corte in difetto di esplicite indicazioni nella sentenza impugnata** (Cass 11012/07; 4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/06). Nel caso in esame non è condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il rimedio dell'opposizione all'esecuzione esperibile davanti al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (SD 14701/06): non avrebbe in tal caso richiesto al tribunale il provvedimento ex art 700 cpc e successivamente instaurato il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato al giudice competente per valore la sospensione dell'esecuzione, facendo comunque cenno al provvedimento esecutivo.

D'Ascolari

L'azione proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese dell'amministrazione nascenti da "alcune cartelle esattoriali". Poteva quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti al giudice di pace o ex art 23 legge 689/81 o con azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria davanti al giudice competente per valore, in relazione all'importo - 579,22 euro - portato dalle cartelle. Quest'ultima prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per cassazione. In entrambi i casi la decisione del giudice di pace, anteriore alla novella n.40/2006, era ricorribile immediatamente per cassazione.

In relazione alla pretesa configurabile con l'azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando l'interesse del ricorrente a impugnare un provvedimento privo di effetti pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende qui confermare, che "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre - a' atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ" (Cass 20301/08). L'azione di accertamento negativo del credito dell'amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.

M. M.

CASALINO

n. 29020-06 D'Ascoliarel

Discende na quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 25 novembre 2008

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dr Pasquale D'Ascola

Giovanni Settini

Enrico M. M.

Giovanni Settini

CONSIGLIERE CI
Pasquale Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 14 APR. 2009
IL CANCELLIERE CI